



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente  
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio  
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 242

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.U. n. 242. ENERGIA ECOSOSTENIBILE S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 7.236 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile solare (parco-agrovoltaico) da ubicarsi nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), località San Giovanni - Foglio 58 particelle nr. 39 - 52- 16 - 197 - 192 - 7 - 6 - 153 - 152 - 166 - 171 - 165 - 172 - 173, sistema di storage dell'energia di 1 MW (capacità 3 MW) e relative opere di connessione alla rete.

**Proponente:** ENERGIA ECOSOSTENIBILE S.r.l.

**P.IVA/C.F.:** 02112720764

**Sede legale:** Via Chimica n. 103, Potenza 85100

**Sede impianto:** Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)

**Tipologia impiantistica:** Costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 7.236 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile solare (parco agro-voltaico) da ubicarsi nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), località San Giovanni - Foglio 58 particelle nr. 39 - 52- 16 - 197 - 192 - 7 - 6 - 153 - 152 - 166 - 171 - 165 - 172 - 173, sistema di storage dell'energia di 1 MW (capacità 3 MW) e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 324972405).

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12:
  - o al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi;
  - o allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
  - o al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
  - o al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” agli artt. 4 e 5 fissa criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, ed all’art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio;
- la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” all’art. 4 conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”:
  - o ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio”;
  - o ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
  - o ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”;
  - o ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;



GIUNTA REGIONALE

---

- la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010, avente ad oggetto “Attuazione delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010”, ha dato mandato al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, al fine di soddisfare l’esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”, ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;

**VISTA** l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note del 23/06/2023, acquisite agli atti il 26/06/2023 con i seguenti numeri di protocollo: 0273129/23, 0273138/23, 0273145/23, 0273153/23, 0273165/23, 0273178/23, 0273237/23, 0273247/23, 0273273/23, 0273283/23, 0273301/23, 0273306/23, 0273317/23, 0273327/23, 0273331/23 e 0273341/23;
- integrata con la nota del 26/06/2023, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con n. 0273821/23 del 26/06/2023;
- perfezionata con la documentazione trasmessa con nota del 04/07/2023, acquisita agli atti con prot. n. 0287876/23 del 04/07/2023, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. n. 0286516/23 del 03/07/2023;

**CONSIDERATO** che il Servizio Valutazioni Ambientali DPC002 con nota del 13/06/2023 ha chiesto al proponente chiarimenti propedeutici alla verifica di cui all’art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 a seguito dell’istanza presentata dal proponente (codice pratica 23/233899 del 07/06/2023);

**PRESO ATTO** della dichiarazione trasmessa dal proponente al suddetto Servizio “l’impianto oggetto di autorizzazione ricade in area idonea ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 199/2021 punto 8 - c-quater. In particolare sia l’area dell’impianto di generazione che l’area dell’impianto di rete per la connessione non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), ne’ ricadono nella fascia di rispetto (500 m) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo” e, pertanto, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011 così come modificato dal comma 11-bis art.47 dalla Legge n. 41/2023 risulta escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs 152/2006);

**PRESO ATTO**, altresì, che il proponente ha trasmesso in data 23/06/2023 la comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l’Aquila e Teramo, di cui al punto 13.3, parte III delle linee guida del D.M. 10/09/2010;

**CONSIDERATO** che il comma 4, art. 12, del D.Lgs. 387/2003, con le modifiche introdotte dall’art. 47, comma 3, lett. c), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, prevede ai periodi terzo e quarto “... Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti...”;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'art. 22 del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.L. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2023, prevede che i termini per le procedure di autorizzazione per impianti ubicati in "area idonea" siano ridotti di un terzo (rif. art. 22 comma 1 lettera b);

**PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, e della richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità sulle aree evidenziate nel piano particellare;

**PRESO ATTO**, inoltre, che nell'istanza di autorizzazione il proponente dichiara:

- di essere titolare dell'impianto;
- di impegnarsi alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- di volersi avvalere della procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/2001 e pertanto richiede la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle particelle riportate nel Piano particellare di esproprio, con riferimento alla costruzione delle opere di connessione;
- di disporre del capitale sociale/proprio richiesta ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A e di allegare idonea polizza fideiussoria (o equivalente deposito cauzionale);

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota n. 0301115/23 del 11/07/2023;

**CONSIDERATO** che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi, trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0383042/23 del 19/09/2023;
- nel predetto verbale viene stabilito che l'adozione del provvedimento di autorizzazione, con dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le opere di connessione, avviene a conclusione del procedimento previsto dal D.P.R. 327/2001;

**PRESO ATTO** che a seguito della trasmissione del verbale sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Consorzio di Bonifica Nord di Teramo, prot. 5178 del 26/09/2023 con prescrizioni, acquisita agli atti con prot. n. 0393173/23 del 26/09/2023 (all. 06);
- Italgas Reti S.p.a., prot. F23283DEF0061 del 10/10/2023 con prescrizioni, acquisita agli atti con prot. n. 0421542/23 del 16/10/2023 (all. 07);

**PRESO ATTO** che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

**PRESO ATTO**, per quanto riguarda il procedimento finalizzato alla dichiarazione della pubblica utilità delle opere di connessione alla rete e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, richiesto dal proponente all'atto dell'istanza, il proponente

- con nota del 26/06/2023 (prot. n. 0273821/23), ha provveduto al previsto deposito cauzionale;
- con nota del 10/10/2023 (prot. n. 0414625/23 del 11/10/2023) ha trasmesso la dichiarazione relativa all'inamovibilità del tracciato dell'elettrodotto;

**RICHIAMATI** gli atti riferiti alla definizione del procedimento previsto dal D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dalle opere di connessione a rete, e in particolare:

- comunicazione di avvio del procedimento espropriativo mediante trasmissione agli intestatari catastali delle comunicazioni ex artt. 11 e 16 del DPR 327/2001, con delega al Proponente della trasmissione a mezzo raccomandate con nota prot. n. 0429845/23 del 20/10/2023;
- comunicazione da parte del proponente di avvenuta trasmissione delle raccomandate agli intestatari catastali e trasmissione delle relative ricevute di consegna (nota 23/10/2023, agli atti con prot. n. 0431944/23, nota 30/11/2023, agli atti con prot. n. 0486536/23);
- trasmissione da parte del proponente di un'osservazione da parte degli intestatari catastali pervenuta entro i 30 giorni previsti dal DPR 327/2001 (nota del 06/12/2023, acquisita agli atti con prot. n. 0495143/23 del 07/12/2023);
- trasmissione da parte del proponente, su richiesta del responsabile del procedimento con nota prot. n. 0496028/23 del 07/12/2023, delle controdeduzioni alle predette osservazioni (nota del 14/12/2023, acquisita agli atti con prot. n. 0503481/23 del 14/12/2023);
- valutazione conclusiva del responsabile del procedimento e archiviazione motivata delle sopra richiamate osservazioni in quanto non pertinenti con il procedimento previsto dal D.P.R. 327/2001, notificata agli intestatari catastali con nota prot. n. 0517216/23 del 22/12/2023;

**DATO ATTO** inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

**DATO ATTO** che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

**CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

**CONSIDERATO**, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la "costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 7.236 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile solare (parco-agrovoltaico) da ubicarsi nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), località San Giovanni - Foglio 58 particelle nr. 39 - 52- 16 - 197 - 192 - 7 - 6 - 153 - 152 - 166 - 171 - 165 - 172 - 173, sistema di storage dell'energia di 1 MW (capacità 3 MW) e relative opere di connessione alla rete";

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

**VISTA** la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

**AUTORIZZA**

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

**Art. 1**

ENERGIA ECOSOSTENIBILE S.r.l. avente sede legale in Via Chimica n. 103, Potenza 85100, Partita IVA / CF 02112720764, di seguito denominata “Proponente”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 7.236 kWp ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILE SOLARE (PARCO-AGROVOLTAICO) DA UBICARSI NEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), LOCALITÀ SAN GIOVANNI - FOGLIO 58 PARTICELLE NR. 39 - 52 - 16 - 197 - 192 - 7 - 6 - 153 - 152 - 166 - 171 - 165 - 172 - 173, SISTEMA DI STORAGE DELL'ENERGIA DI 1 MW (CAPACITÀ 3 MW) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE

**Art. 2**

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

**Art. 3**

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, CDG.ST AQ REGISTRO UFFICIALE.U-0366547 del 16/5/2023, nulla osta con prescrizione (all. 01);
- Consorzio di Bonifica Nord, prot. n. 2226 del 17/04/2023, nulla osta con prescrizioni (all. 02);
- SNAM Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, prot. n° 116 del 13/07/2023 parere favorevole con prescrizioni (all. 03);
- Ruzzo Reti S.p.A. prot. 0031221 del 09/08/2023 comunicazione con prescrizioni (all. 04);
- Provincia di Teramo – Area 3 Tecnica, Determina Dirigenziale n. 1336 del 10/08/2023, conformità al P.T.C.P. con prescrizioni (all. 05);
- Consorzio di Bonifica Nord, prot. 5178 del 26/09/2023 con prescrizioni (all. 06);
- Italgas Reti S.p.a., prot. F23283DEF0061 del 10/10/2023 con prescrizioni (all. 07);



Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

#### **Art. 4**

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al proponente del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);
- ARTA Abruzzo, Distretto di Teramo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### **Art. 5**

Il proponente, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

#### **Art. 6**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata

inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

#### **Art. 7**

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

#### **Art. 8**

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente che, nel caso di modifica sostanziale, è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011.

Nel caso di modifiche non sostanziali rientranti nei casi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/2011, inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, il proponente, sotto propria responsabilità, presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

#### **Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 28/2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005